COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

LIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **DOSI**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 545

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3578) 545

PRESIDENTE 545, 546, 549, 551
BRIGHENTI 547, 550
CATALDO 546
HELFER 548
MUSSA IVALDI VERCELLI, *Relatore* . 546, 550
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . 549, 550, 551

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3579) 552

PRESIDENTE 552, 553, 554, 555
BASTIANELLI 554, 555
BIAGGI FRANCANTONIO 554
CERVONE 554
HELFER 553
MERENDA 554
MUSSA IVALDI VERCELLI, *Relatore* . . . 552
PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio* . . . 554, 555
RIGHETTI 553

Votazione segreta:

PRESIDENTE 555

La seduta comincia alle 9,30.

CATALDO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Baldi Carlo, Bova e Giolitti.

Discussione del disegno di legge: Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3578).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3578: « Applicazione della legge 3 gennaio 1960,

n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa ». Il disegno di legge è stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 16 novembre 1966.

Il Relatore, onorevole Mussa Ivaldi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MUSSA IVALDI, *Relatore*. La legge 3 gennaio 1960, n. 15, ha autorizzato la spesa straordinaria di lire 2.500 milioni al fine di far fronte alle esigenze del completamento, dell'aggiornamento e della pubblicazione della Carta geologica d'Italia e ai relativi studi illustrativi.

Questo è un tema che purtroppo è diventato di attualità in seguito agli avvenimenti verificatisi pochi mesi or sono. Si tratta di un lavoro di grande importanza, e, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge, la somma ora ricordata è stata iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio in ragione di lire 340 milioni nell'esercizio 1960-1961 e di lire 240 milioni in ciascuno degli esercizi successivi fino al 1970, in modo che la pubblicazione della Carta geologica possa essere ulitmata non oltre il 30 giugno 1970.

In sede di applicazione della legge sono però sorti dubbi sulla possibilità di utilizzare i fondi stanziati per spese di carattere generale, che il Servizio geologico deve sostenere per poter effettuare i relativi interventi, accertamenti e controlli amministrativi. Si deve osservare, a questo proposito, che l'articolo 2 della legge n. 15 del 1960 mantiene ferma la competenza di massima attribuita al Servizio geologico, confermando così l'orientamento che all'esecuzione dei lavori della Carta geologica possa e debba provvedere soprattutto detto Servizio con gli uomini e i mezzi di cui dispone e che gli incarichi di rilevamento affidati ai professori universitari abbiano carattere integrativo per quelle zone, specie alpine e appenniniche, per le quali occorre espressamente una particolare collaborazione.

È bene inoltre che questo lavoro non si frazioni in una divisione tabella per tabella della Carta stessa. Si tenga presente che la specializzazione propria di ciascun geologo potrebbe portare, in sede di rilevamento, a porre l'attenzione su alcuni particolari della Carta e non sull'insieme della zona.

Questo lavoro ha un carattere straordinario e deve essere eseguito entro limiti ristretti di tempo. Conseguentemente, per tutta l'ulteriore attività, consistente nell'azione amministrativa di impianto e di esecuzione per seguire, controllare, ispezionare, coordinare, amministrare l'opera di un centinaio di geologi e di tecnici specializzati, i pochi impiegati addetti al competente servizio devono svolgere un notevole lavoro che si aggiunge a quello normale e che comporta sacrifici non lievi.

Di qui la necessità di far fronte, con i fondi stanziati dalla sopracitata legge, oltre che alle spese per acquisti di apparecchi scientifici e di materiali di documentazione, anche alle spese generali di amministrazione, e cioè quelle relative al funzionamento del Servizio geologico, del Comitato geologico e della sua segreteria.

È stato a tal fine predisposto il disegno di legge n. 3578 oggi in discussione costituito da un solo articolo, nel quale si stabilisce che una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali potrà essere destinata, a partire dal 1966, ad oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese per compensi agli impiegati estranei alla Amministrazione dello Stato utilizzati per l'assolvimento dei compiti connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica.

Per le spese suaccennate non esiste problema di copertura, perché si tratta soltanto di una nuova e diversa ripartizione dei 2500 milioni già stanziati ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CATALDO. Credo che già leggendo il testo del disegno di legge si pongano dei pesanti interrogativi e si suscitino, a nostro avviso, difficoltà e diffidenze. Perché è davvero strano che, a distanza di sette anni dalla approvazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, si senta la necessità di presentare un disegno di legge per una differente applicazione di quella legge.

Ora, due sono le ipotesi: o la legge da applicare non è stata applicata oppure è stata già applicata e finora si è andati avanti senza avvertire la necessità di una nuova legge di applicazione e allora mi pare che potremmo fare a meno di questo nuovo provvedimento. Se non è stata applicata – prima ipotesi – la cosa è grave, perché significa che la pubblicazione della Carta geologica non potrà avvenire entro quel termine del 30 giugno 1970 che la legge n. 15 del 3 gennaio 1960 prevede come termine massimo. Si tratta infatti di completare e aggiornare la Carta geologica,

attività che oggi dobbiamo ritenere urgente ed indispensabile dopo gli avvenimenti del novembre scorso, che hanno messo a nudo la vera situazione del suolo d'Italia.

A ciò si aggiunga il fatto che molto spesso si leggono sulla « Gazzetta ufficiale » provvedimenti relativi al completo trasferimento delle popolazioni di Comuni colpiti da movimenti franosi. Il che significa che da parte del Governo e degli organi responsabili si interviene quando oramai le frane si sono già verificate e i danni alle cose e alle persone si sono già prodotti. Va inoltre sottolineato che mancando un rilievo geologico specifico per quelle determinate zone, gli organi responsabili, cioè il Genio civile e il Provveditorato alle opere pubbliche, per non incorrere in responsabilità, ordinano il trasferimento totale anche quando la frana interessa un decimo o un ventesimo dell'abitato. Posso citare il caso del Comune di Stigliano che da 70 anni è incluso nell'elenco dei Comuni da trasferire totalmente, ma, essendo mancati i necessari rilievi, è rimasto sempre lì. Così, in Lucania, e, più particolarmente, in provincia di Matera, dove su 30 Comuni ben 29 sono colpiti da movimento franoso. Molti di questi Comuni sono inclusi negli elenchi previsti dalla legge del 1908 che prescrive il totale trasferimento delle relative popolazioni. Il ritardo nella compilazione della Carta nella formulazione dei rilievi e nella acquisizione dei concetti e delle conoscenze indispensabili di carattere scientifico impedisce il trasferimento anche parziale delle popolazioni di detti Comuni, colpiti dal movimento franoso. Il disagio che ovviamente deriva da questa situazione è enorme, dato che nella situazione di incertezza non vengono concesse né licenze né permessi di costruzione e quindi tutta la attività edilizia è ferma. Ecco perché è urgente ed indispensabile accelerare al massimo i lavori per la compilazione della Carta geologica.

Le tragiche alluvioni del novembre del 1966, poi, devono costituire un incentivo in più per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica nel più breve tempo possibile. È necessario che gli organismi operanti nel settore dispongano di personale sufficiente e di attrezzature adatte per studi seri ed efficaci in base ai quali poter disporre trasferimenti anche parziali di popolazioni.

La legge n. 15 del 1960 – e siamo alla seconda ipotesi da me indicata all'inizio – è stata finora applicata anche in assenza di una legge di applicazione che oggi, invece, si propone da parte del Governo all'approvazione della nostra Commissione. In concreto, noi sosteniamo la non opportunità di utilizzare fondi stanziati per l'acquisto di apparecchiature scientifiche per pagare lo straordinario o la tredicesima al personale, che ovviamente deve essere pagato, ma sugli altri fondi, su altri capitoli del bilancio. Non riteniamo opportuno decurtare gli stanziamenti previsti per il finanziamento della legge 3 gennaio 1960, n. 15, dal momento che le spese per il personale devono, a nostro avviso, gravare sulle spese di carattere generale del Ministero dell'industria e del commercio. Si tratta, dunque, non tanto di interpretare la legge n. 15 ma di modificarla, perché gli stanziamenti in essa previsti erano considerati autorizzazione di spesa straordinaria e proprio il loro carattere di straordinarietà sta ad indicare che quelle spese non possono avere una destinazione diversa.

L'articolo unico del disegno di legge dice chiaramente che nel 15 per cento degli stanziamenti così distratto devono essere comprese anche spese destinate a coprire oneri di carattere generale. Almeno per questa parte credo che debba restar confermata la nostra opposizione perché è pacifico che gli oneri di carattere generale devono ricadere sui capitoli delle spese generali del Ministero dell'industria. Non bisogna cioè distogliere altri fondi alla legge n. 15 del gennaio 1960, le cui finalità, a nostro parere, devono essere accelerate, se possibile, senza che venga a concretizzarsi il pericolo che addirittura si superi il termine indicato del 30 gennaio 1970.

Questo naturalmente è un discorso di carattere introduttivo. Attendiamo chiarimenti dal Governo e dal Relatore in ordine alle ragioni stesse della presentazione di questo disegno di legge, perché ci pare, dalla relazione almeno, insufficiente il motivo dei dubbi di interpretazione in ordine alle spese che dovrebbero ancora farsi. Non sussistono dubbi d'interpretazione, a mio avviso, per quanto riguarda gli oneri generali, si tratta piuttosto di modificare sostanzialmente, cioè di ridurre, gli stanziamenti per il servizio geologico che, a mio parere, invece, andrebbero non ridotti, ma rimpinguati proprio per la necessità, l'urgenza, l'importanza di portare a termine la Carta geologica.

BRIGHENTI. Vorrei muovere alcune critiche al disegno di legge e chiedere alcune spiegazioni al Sottosegretario e al Relatore. Il collega Cataldo giustamente diceva che siamo

in grave ritardo, dopo tutte le discussioni fatte e dopo che erano state sottolineate tutte le necessità, nella compilazione della Carta geologica d'Italia, anche rispetto agli altri paesi della Comunità.

Sono andato a vedere le relazioni presentate alla Camera dei Deputati, a norma dell'articolo 4 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, ed ho riscontrato che sul programma iniziale di compilazione fissato per il 1970, dei 278 fogli, a cui dovrebbe ammontare la Carta geologica d'Italia, solo 140 verranno approntati al ritmo attuale di lavoro e per il resto si dovrà continuare anche dopo il 1970.

Ora, in base a questo disegno di legge, una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali potrà essere destinata, a partire dal 1966, ad oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e di materiale di documentazione, nonché alle spese per compensi agli impiegati estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati per l'assolvimento dei compiti connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica: ebbene, se fino al 30 giugno 1966 è stato speso 1.379.835.914, rimane attualmente poco più di un miliardo da utilizzare ancora negli anni che restano fino al 1970. Nel provvedimento oggi in discussione si afferma che queste spese non possono essere superiori al 15 per cento, il che equivale a dire 150 milioni rispetto al miliardo ancora da utilizzare. Dalla relazione annuale risulta che, solo per compensi a professori universitari, a geologi loro collaboratori, a geologi del Servizio geologico, a tecnici specializzati, è stato speso 1.896.572.110, pari al 90 per cento dello stanziamento. E la quota non superiore al 15 per cento da dove uscirà mai? Che cosa si vuole fare? Si vuole eliminare completamente qualsiasi attività di consulenza? Se è stato speso 1 miliardo e 196 milioni solo per quanto riguarda professori e tecnici specializzati, rinunciando al 15 per cento dello stanziamento per apparecchiature tecniche, spese generali, eccetera, vuol dire che l'Amministrazione non intende più avvalersi della collaborazione di quanti non sono assunti regolarmente dallo Stato.

È su questo punto che vorrei una spiegazione. Siccome si dice che si arriverà al 1970 soltanto con la metà dei fogli della Carta geologica compilati e poiché adesso s'intendono ridurre le spese esterne di un ulteriore 15 per cento, vuol dire che così facendo faremo cessare completamente qualsiasi attività, o per lo meno si andrà avanti alla meno peggio col solito *tran-tran*, con la conseguenza che, arrivati al 1970, si dovrà ricorrere a un'altra legge, per nuovamente chiedere quattrini per portare a termine la Carta geologica.

HELFER. Pur non avendo studiato i documenti come hanno fatto i colleghi di sinistra, era sorta anche a me qualche perplessità su questo progetto di legge e le spiegazioni che ci fornirà il Governo attraverso il suo rappresentante penso chiariranno i nostri dubbi.

Circa quanto ha affermato testé il collega Brighenti, a me pare che egli non tenga conto esattamente del testo originale della legge n. 15 del 1960, che, all'articolo 2, precisa le persone, gli enti, i comitati che devono essere sodisfatti attraverso lo stanziamento globale di 2.500 milioni, suddivisi in 240 milioni l'anno. Non è esatto che il 90 per cento di quella cifra speso fino ad ora sarebbe andato a collaboratori estranei all'Amministrazione e ad altri incaricati previsti da quella legge, perché all'articolo 2 si dice esattamente « che i fondi così stanziati devono servire ad accelerare i lavori per l'esecuzione della presente legge e devono servire a pagare istituti scientifici, università italiane, enti statali attrezzati per effettuare ricerche geologiche e singoli geologi e tecnici specializzati anche estranei all'Amministrazione ».

Se ho capito bene, questo 90 per cento di fondi che sarebbe stato destinato a geologi e a personale anche estraneo all'Amministrazione, va compreso nel coacervo globale del miliardo investito nel pagamento di tutto il personale incaricato di realizzare gli obiettivi della legge. Cioè, in questo 90 per cento dei soldi finora spesi sono incluse tutte le spese previste dall'articolo 2 non escluse quelle destinate alle Università, agli istituti geologici, a comitati speciali, ad enti specificamente attrezzati.

Non è quindi questo che mi preoccupa. Mi domando perché, essendo la legge così chiara, si chiede che il 15 per cento di fondi stanziati si voglia adesso riservare unicamente a queste finalità, già comprese nella legge del 1960 e che semmai potrebbero costituire un comma aggiuntivo alla predetta legge per indicare una diversa destinazione di spesa, a mio parere non sufficientemente giustificata.

L'articolo 2, infatti, offre ampia libertà di manovra ai destinatari della legge, cioè all'Amministrazione. Esso non stabilisce quanto dovrà essere attribuito o riservato per contributi straordinari ai geologi o ai collaboratori estranei all'Amministrazione. La legge ammette soltanto che può servire « anche per questi » ma non stabilisce la proporzione.

Vorrei allora sapere perché fissare questa limitazione del 15 per cento nella destinazione di questi aiuti già previsti, senza limiti, dall'articolo 2. Perciò sono perplesso e solo per questo vorrei avere maggiori chiarimenti da parte del Governo.

Vorrei infine pregare i colleghi della sinistra di non equivocare sulle funzioni e le finalità della Carta geologica, che non sono solo quelle di segnalare le frane nel territorio abitato, ma, soprattutto, quelle di ricerca mineraria e di controllo dello stato del nostro sottosuolo per individuare l'utile, che dal punto di vista minerario, può derivarne all'economia nazionale. La difesa del suolo rientra piuttosto nei compiti di altri organismi, per cui il Ministero dei lavori pubblici in primissima linea.

PRESIDENTE. Vorrei aggiungere qualche osservazione per chiarire meglio i termini della questione, ponendo io stesso qualche domanda.

Innanzitutto, posso dare testimonianza che la legge 3 gennaio 1960, n. 15, fu il risultato di una constatazione emersa in sede di discussione della legge petrolifera del 1957, e cioè che in Italia non esisteva una Carta geologica vera e propria. La legge 3 gennaio 1960, n. 15, indica in sostanza la misura e la destinazione di uno stanziamento di carattere eccezionale e la finalità che attraverso questo stanziamento si deve conseguire. In essa si stabilisce che questi fondi di carattere eccezionale devono servire per l'esecuzione di lavori da parte di istituti scientifici, di Università, di enti statali attrezzati e poi anche per l'utilizzazione di singoli geologi e tecnici estranei all'Amministrazione.

Il provvedimento oggi in discussione, a parte la sua tardività rispetto alla data di inizio della legge che vuole modificare, tende evidentemente a rendere legittime certe destinazioni, che altrimenti non sarebbero legittime sulla base della legge originaria (non certo l'utilizzazione di geologi e tecnici specializzati, perché è previsto). Quindi, ciò che suscita incertezza e perplessità e che il Sottosegretario nel suo intervento potrà dissipare, è questo: che, avendo constatato, in sede di applicazione della legge n. 15 del 1960, che alcune destinazioni non sarebbero state, sulla base di detta legge, legittime, si cerca, con un provvedimento particolare, di renderle legittime. Quali? « Oneri di carattere generale »?: espressione quanto mai elastica e lata; non penso infatti all'acquisto di apparecchi scientifici e di materiale di documentazione, perché non sarà certo il Ministero ad utilizzare gli apparecchi scientifici, saranno le Università con le quali il Ministero conclude accordi e convenzioni a farlo.

Quindi, mi pare che siano giustamente da condividere le perplessità dei colleghi e sia necessario da parte del Governo una precisazione che li riassicuri.

Darò, a tal fine – intendendo col mio intervento chiusa la discussione generale – la parola al Sottosegretario Picardi ed al Relatore; e se sarà necessario accorderò ancora la parola al rappresentante del Governo per ulteriori ragguagli e integrazioni.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Credo opportuno richiamare l'attenzione della Commissione sia sul contenuto della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sia sulla relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge in discussione.

Occorre innanzitutto sgombrare il terreno dalle osservazioni di carattere generale che ha fatto l'onorevole Cataldo relative alla vastità del movimento franoso che involge gran parte del territorio nazionale. È infatti noto che la zona montana d'Italia è pari ad un terzo dell'intero territorio ed è quindi logico che il fenomeno franoso richieda notevoli impegni che nulla hanno a che fare con la compilazione della Carta geologica. D'altro canto ritengo estremamente giusta l'osservazione dell'onorevole Helfer laddove notava che a simile funzione non può assolvere la Carta geologica e che sono invece gli organi ed i tecnici del Ministero dei lavori pubblici a richiedere al geologo di procedere alle necessarie indagini non appena si trovino di fronte a situazioni patologiche di degradazione del suolo o di dissesti geologici risalenti magari a molti anni addietro. Dunque tali indagini devono essere fatte caso per caso su richiesta degli organi competenti. Si rende necessario, pertanto, tener ben differenziato questo problema di carattere generale, che è ritornato tristemente d'attualità dopo le recenti alluvioni che hanno funestato il nostro territorio.

L'impostazione data dall'onorevole Helfer è invece quella esatta: è necessario cioè procedere all'aggiornamento della Carta e alla sua pubblicazione entro il 30 giugno 1970. Qualcuno ha cercato però di affermare che i tempi tecnici indicati dalla legge del 1960 non sono stati rispettati, basandosi sul fatto che ci si è accorti di presunti ritardi a distanza di sei anni e che si tenta di decurtare i fondi stanziati per provvedere a necessità di carattere amministrativo. Questo non è assolutamente vero. Posso infatti assicurare che i rilevamenti della Carta geologica saranno termi-

nati entro il febbraio 1968 e che l'aggiornamento sarà terminato entro il 1970.

Del resto la relazione presentata al Parlamento sullo stato dei lavori al 30 giugno 1966 è molto chiara. In essa tra l'altro si legge che « sulla scorta delle esperienze ed in relazione alle notevoli difficoltà, sono state poste allo studio e già si stanno adottando i provvedimenti organizzativi necessari per giungere al completamento dell'opera entro i termini previsti dalla legge ». Poi si aggiunge che « c'è un forte aumento dei costi per la stampa dei fogli della carta e delle note illustrative ». Inoltre, « gli oneri che deriveranno dalla estensione ai contrattisti, per evidenti considerazioni equitative » – sono fatti nuovi intervenuti nel corso dell'applicazione della legge – « delle stesse provvidenze concesse in analoghe condizioni dalle altre Amministrazioni dello Stato richiedono la sollecita emanazione di provvedimenti per un'adeguata integrazione dei fondi già stanziati ». Infine si conclude affermando che « il rilevamento ed il rifacimento... che saranno realizzati entro il 1970 con i finanziamenti straordinari della legge 3 gennaio 1960, n. 15, colmeranno le lacune che esistevano nella cartografia geologica italiana all'atto dell'entrata in vigore della legge sopra citata ».

Questa la situazione al giugno 1966. Si è sentita quindi la necessità di integrare i precedenti stanziamenti con nuovi fondi o almeno di modificarne la destinazione. È da rilevare che attraverso questa riserva del 15 per cento non si pregiudica nulla, dal momento che entro il febbraio 1968 saranno completati i rilevamenti in modo che la Carta possa essere revisionata e pubblicata entro il 30 giugno 1970. La nuova destinazione di una quota « non superiore » al 15 per cento non modifica l'andamento dei lavori che sarano completati nei tempi previsti, essa serve soltanto a far fronte alle nuove esigenze illustrate nella relazione governativa.

A me pare che siano sufficienti questi rilievi per poter chiedere l'approvazione, da parte della Commissione, del disegno di legge n. 3578, che – ripeto – è di una portata molto limitata rispetto all'impegno assunto dal Ministero di portare a termine regolarmente, con gli stanziamenti originari della legge del 1960, la Carta geologica.

BRIGHENTI. Mi sembra proprio che il Sottosegretario non abbia dato una risposta del tutto chiara ai questi che avevamo posto. Si attinge sempre ai 2.500 milioni? Ora, lei sembra parlare di ulteriori stanziamenti...

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio:* No, non ho detto questo. Ho detto che sarebbe stato bene, che sarebbe stato auspicabile ottenere ulteriori stanziamenti.

BRIGHENTI. Io le avevo chiesto se avete speso il 90 per cento dei fondi utilizzati fino al 30 giugno 1966 per professori universitari, per loro collaboratori, per geologi del servizio geologico, per tecnici specializzati e se adesso questo 90 per cento lo riducete al 15 per cento, come sembra.

La risposta è stata oscura, come oscure sono le ragioni di fondo del disegno di legge in discussione.

MUSSA IVALDI, *Relatore.* Vorrei far rilevare innanzitutto che si tratta di una quota « non superiore » al 15 per cento da riservare agli scopi di cui al presente disegno di legge: non è dunque che si riservi il 15 per cento, ma fino a questa aliquota ci si può ben arrivare.

Inoltre è detto chiaramente che tale quota è « destinata ad oneri di carattere generale ». In sostanza ci si è accorti che lo stanziamento originario di 2.500 milioni, speso in gran parte « ricorrendo » a lavoro esterno all'Amministrazione, ha, nel corso degli anni, implicato del lavoro straordinario per gli organismi di carattere amministrativo-burocratici (posso ricordare, fra l'altro, l'approntamento delle relazioni). Questo lavoro nel corso dei successivi anni è cresciuto notevolmente, tanto che oggi siamo di fronte ad una massa enorme di carte e di documenti da elaborare, che comporta un assai gravoso lavoro di carattere straordinario anche per personale estraneo all'Amministrazione.

La legge prevedeva inoltre un comitato di esperti che necessitava di una segreteria. Con il provvedimento in discussione si precisa pure che in questo onere straordinario rientra anche la spesa per detta segreteria, e questo non rappresenta una limitazione dei fondi stanziati, dal momento che significa soltanto spenderli per una destinazione comunque nenecessaria.

Per quanto poi riguarda l'osservazione fatta dal collega Helfer, il quale distingueva tra protezione del suolo e ricerca mineraria, faccio rilevare che non è possibile procedere a questa distinzione.

In sostanza la Carta geologica servirà di base a qualsiasi cittadino o organismo pubblico che intenderà iniziare ricerche minerarie. L'importanza della Carta è notevole; essa renderà finalmente possibile quella esatta co-

noscenza del nostro suolo che fino al 1960 era del tutto inadeguata.

Ricordo per inciso che recentemente sono state enunciate teorie abbastanza fondate le quali fanno derivare i disastri che hanno recentemente funestato il nostro territorio dallo sviluppo autostradale. Si sostiene, infatti, che l'autostrada del Sole costituisce, dal punto di vista geologico, una diga larga 60 metri, alta 20 e lunga 1.000 chilometri. Questa diga avrebbe alterato tutto l'andamento idrogeologico, producendo gli squilibri che hanno costituito la causa principale delle alluvioni. Si ritiene che una visione generale più completa di tutte le componenti avrebbe certamente certamente portato a prevedere particolari accorgimenti tecnici, come, ad esempio, punti di deflusso, che avrebbero potuto evitare il verificarsi di certi fenomeni. L'ipotesi è avvalorata da quanto è avvenuto un anno prima nei pressi di Terni, zona che è stata colpita egualmente da un'alluvione.

Prescindendo da questi fatti particolari, possiamo dire più in generale che le importanti opere pubbliche connesse alla civiltà moderna obbligano ad una conoscenza sempre più approfondita del nostro suolo. Questo è lo scopo della legge n. 15 del 1960. Dobbiamo però ancora una volta ripetere che accanto al lavoro tecnico e scientifico vero e proprio non può non tenersi conto di un coincidente lavoro di segreteria che deve rientrare nel finanziamento di detta legge.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Ringrazio il Presidente per avermi dato due volte la possibilità di parlare e credo che le sue perplessità possano essere fugate andando ancora una volta a leggere la relazione governativa, nella quale si dice che « in sede di applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono stati sollevati dubbi sulla possibilità di utilizzare i fondi stanziati per spese di carattere generale, che il Servizio geologico deve sostenere per poter effettuare gli adeguati interventi, accertamenti e controlli amministrativi ». Perché se è pur vero che l'articolo 2 di quella legge affida ad istituti universitari ed a geologi liberi professionisti questi compiti, è però altrettanto vero che la centrale operativa resta il Servizio geologico il quale non ha avuto per l'occasione un potenziamento proporzionale (tant'è vero che è allo studio un disegno di legge a tal fine).

L'ossatura resta quindi costituita dall'ufficio geologico del Ministero che però non dispone di mezzi sufficienti per far fronte alle necessità. Nella relazione governativa si aggiunge infatti: « In proposito è però opportuno osservare che l'articolo 2 della legge n. 15 del 1960, con il mantenere ferma la competenza di massima attribuita al Servizio geologico, ha inteso confermare la possibilità che all'esecuzione dei lavori della Carta possa e debba provvedere soprattutto lo stesso Servizio, con i suoi uomini e i suoi mezzi e che gli incarichi di rilevamento affidati a professori universitari abbiano carattere integrativo per quelle zone, specie alpine ed appenniniche, per le quali il Servizio geologico richiede espressamente una particolare collaborazione. Di conseguenza lo stesso Servizio geologico non dovrebbe essere escluso dal finanziamento straordinario autorizzato con la citata legge. Inoltre è da porre in evidenza la circostanza che in molti casi i docenti universitari eseguono solo parzialmente le tavolette loro assegnate, il cui completamento è curato dal Servizio geologico. L'intero lavoro ha carattere straordinario da eseguirsi entro ristretti limiti di tempo ». Sono fissati termini precisi entro i quali raggiungere gli scopi che si sono prefissati. Ecco perché « ne consegue che per tutta l'ulteriore attività, consistente nell'azione amministrativa di impianto e di esecuzione per seguire, controllare, ispezionare, coordinare, amministrare l'opera di un centinaio di geologi e di tecnici specializzati, in continuo movimento per l'intero territorio dello Stato, i pochi impiegati addetti al competente servizio, devono svolgere un lavoro notevole che si aggiunge a quello normale e che comporta sacrifici non lievi.

Di qui la necessità di far fronte, con i fondi stanziati nella citata legge n. 15, oltre che alle spese per acquisti di apparecchi scientifici e di materiali di documentazione, anche alle spese generali di amministrazione e cioè quelle relative al funzionamento del Servizio geologico, del comitato geologico e della sua segreteria... ».

Ecco dunque lo scopo di questa diversa destinazione di fondi, destinazione che non tocca tuttavia la somma totale, tant'è vero che la Commissione bilancio, investita per il parere finanziario lo ha dato non solo favorevole, ma senza osservazioni.

Credo così da aver fugato ogni possibile dubbio su questo argomento.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico, del disegno di legge. Non essendo stati presentati emendamenti esso sarà votato di-

rettamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 5 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, è aggiunto il seguente comma:

« Una quota non superiore al 15 per cento degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma, potrà essere destinata, a partire dall'anno 1966, a oneri di carattere generale e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per compensi agli estranei alla Amministrazione dello Stato, utilizzati per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta geologica d'Italia. La somma corrispondente a detta quota sarà annualmente ripartita, con decreti del Ministro del tesoro, fra i vari capitoli relativi a tali spese dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Discussione del disegno di legge: Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15. (Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (3579).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disciplina del rapporto di lavoro del personale estraneo all'Amministrazione dello Stato assunto dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia, ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15 » (3579). Il disegno di legge è stato approvato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 5 aprile 1967.

Il Relatore, onorevole Mussa Ivaldi, ha facoltà di svolgere la relazione.

MUSSA IVALDI, *Relatore*. Con la legge 3 gennaio 1960, n. 15, è stata data facoltà al Ministero dell'industria, allo scopo di accelerare e di estendere i lavori di quella imponente e complessa opera scientifica che è la Carta geologica d'Italia, di affidarne la compilazione in tutto o in parte ad istituti scientifici di Università italiane, ad altri enti statali attrezzati, nonché ai privati professionisti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

Per ottenere garanzie assolute sul valore scientifico e tecnico del lavoro eseguito, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Ministero, di un Comitato geologico, composto da personalità particolarmente qualificate e competenti. A questo Comitato sono attribuiti i compiti di dare direttive di massima ed esercitare la sorveglianza tecnica e scientifica per l'elaborazione della Carta geologica, per i suoi necessari aggiornamenti e per esprimere pareri sulla composizione geofisica del territorio nazionale.

Come è noto, il Ministero è inoltre tenuto a riferire al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato dei lavori per il completamento e l'aggiornamento della Carta.

Il Ministero si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 2 conferendo l'incarico di rilevamento oltre che a docenti universitari e ad enti statali attrezzati per ricerche geologiche, anche a geologi e tecnici specializzati estranei all'Amministrazione. La forma amministrativa finora adottata di questa collaborazione provoca una certa sperequazione nel carattere delle retribuzioni. Cioè, il personale a contratto viene ad essere privo dei benefici (tredicesima mensilità, ferie annuali, indennità di cessazione dal servizio) applicati ai contrattisti di altre Amministrazioni dello Stato. Il rapporto precario di lavoro di cui sopra non costituisce un caso isolato, ma un fatto che si è verificato già in molte altre branche dell'Amministrazione, un fatto che dovrebbe essere tenuto presente sovente. I compiti dello Stato vanno e andranno sempre più crescendo rispetto alla vecchia struttura amministrativa e all'ordinaria sfera di competenza.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si prevede che le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati assunti ai sensi della legge 3 gennaio 1960, n. 15, siano regolate, con effetto dal 1° marzo 1966, da apposito disciplinare da emanare d'intesa col Ministero del tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. In questo disciplinare verranno recepite le norme già adottate dall'Amministrazione per regolare le analoghe prestazioni di categorie di personale vincolate dall'Amministrazione dello Stato da rapporti contrattuali di natura privatistica.

Con l'articolo 2 viene elevato di cinque anni il limite d'età previsto per il personale. Ad esso proporrò, insieme al collega Righetti, un emendamento diretto addirittura a prescindere da ogni limite d'età.

Infine, l'articolo 3 fa richiamo alla copertura finanziaria prevista per la legge n. 15. Il parere della V Commissione bilancio è, a questo proposito, favorevole senza osservazioni.

L'emendamento all'articolo 2 cui ho fatto cenno è fondato sul concetto di ammettere ai concorsi previsti per gli aumenti degli organici il personale già in servizio a qualunque titolo, senza limiti d'età, e con questo non chiediamo niente di eccezionale e di straordinario, ci richiamiamo semplicemente ad un valido precedente legislativo: la legge 6 dicembre 1964, n. 1331, nel cui articolo 7, infatti, viene precisato che il personale a contratto, seppure non acquista titolo per il collocamento nei ruoli, può però partecipare ai concorsi per posti di ruolo presso l'Istituto superiore di sanità prescindendo dai limiti di età per il personale assunto a norma di quella stessa legge.

L'allargamento dei limiti era già previsto dall'articolo 2 del disegno di legge: sembra però che vi sia disparità fra le informazioni in mio possesso e quelle del Sottosegretario relative al numero delle persone escluse. A me risultavano 35 persone in questa situazione, il Governo dice che sono 12. Ma il mio concetto va al di là del caso in esame. Il mio punto di vista è questo: perché dobbiamo rinunciare a prendere in considerazione per un concorso persone che sono già da anni in servizio effettivo? Nessuna azienda privata, in casi del genere, si formalizzerebbe sui limiti di età.

È dunque necessario dare quanto meno la parità dei diritti a questo personale ed è questo il motivo per il quale propongo il citato emendamento all'articolo 2, emendamento che tende appunto a conseguire una certa perequazione prescindendo dai limiti di età.

Concludo affermando che il senso, lo scopo del disegno di legge, è proprio quello di provvedere al potenziamento del Servizio geologico.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

RIGHETTI. Possiamo constatare come, specialmente negli ultimi anni, lo Stato si sia trovato di fronte ad una serie di adempimenti in relazione ad esigenze nuove che potevano scarsamente essere sodisfatte attraverso le norme antiquate ed eccessivamente rigide che regolano il pubblico impiego.

Il Relatore ha ricordato il caso del personale tecnico dell'Istituto superiore di sanità per il quale ci si è avvalsi di norme che integravano con leggi particolari le possibilità d'intervento dello Stato, derogando sin dall'origine alle norme generali sul pubblico impiego. Naturalmente – come giustamente ha osservato il Relatore – questi provvedimenti non sono stati posti in essere solo in relazione a compiti di carattere eccezionale, puramente transitorio, ma anche in previsione del consolidamento di situazioni particolari che richiedevano l'apporto di questo personale. Ci sarebbe da osservare che il trattamento che lo Stato ha riservato, in genere, a questi suoi dipendenti non è stato tale da favorirli sotto l'aspetto economico e della carriera. Così questo personale, pur dotato di capacità tecniche piuttosto elevate – come è stato riconosciuto da tutti e come si legge nella relazione governativa – è stato lasciato in uno *status* precario e non ha visto realizzate le legittime aspettative in ordine alla sistemazione del proprio rapporto di lavoro.

Ritengo che tutta la questione avrebbe potuto essere affrontata in maniera meno rigida. Comunque, visto che, forse anche opportunamente, si è ritenuto di dover ricorrere al « riassunto » delle norme che disciplinano il trattamento di questo personale – a questo provvede appunto l'articolo 1 – e alla acquisizione da parte dello Stato delle migliori competenze attraverso pubblici concorsi, ritengo che costituisca elemento di giustizia perequativa ammettere ai concorsi questi dipendenti contrattisti straordinari, proprio in considerazione del lodevole lavoro che hanno prestato al servizio dello Stato nel corso di questi anni. Questo elemento di giustizia perequativa non può essere eluso, a mio avviso, con nessun argomento relativo alla maggiore o minore incidenza dei casi che vi « rientrerebbero o meno ».

Questo per riferirci alla non omogeneità dei dati in nostro possesso, differenti, quelli dell'onorevole Sottosegretario, da quelli di molti di noi. Ma non tanto dalla diversità numerica dei vari casi personali, quanto dal contenuto stesso del principio generale sembra si debba desumere l'opportunità di accedere alla modifica da noi proposta.

Ritengo pertanto che, attraverso tale modifica, il disegno di legge in discussione assolverà all'impegno morale che lo Stato ha in certo senso assunto nei confronti di questi suoi collaboratori, corrispondendo ciò agli interessi stessi dello Stato.

HELFER. All'articolo 3 si dice: « all'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati per la legge n. 15 del 1960 ». Ora io mi domando: una volta che questi geologi abbiano partecì-

pato e vinto i concorsi e siano entrati nel Corpo delle miniere, il pagamento dei relativi stipendi sarà ancora a carico dei fondi della legge n. 15 o no? Mi sembra pacifico che no.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Certamente. Solo per l'applicazione della presente legge restano a carico della legge n. 15; una volta vinto il concorso, saranno pagati a carico del Servizio geologico.

BASTIANELLI. Il gruppo comunista sarà favorevole a questo disegno di legge, se verrà accolto l'emendamento preannunciato dai colleghi Mussa Ivaldi e Righetti all'articolo 2, che facciamo nostro perché riteniamo che non bisogna disperdere un patrimonio di cui lo Stato può servirsi con sicuro profitto. Il discorso sul pubblico impiego potrebbe farsi assai ampio, ne sono stati fatti degli accenni da parte di altri colleghi e questo ci dispensa dal proseguirlo.

Nel caso particolare occorre mantenere in ruolo i contrattisti, anche se hanno superato un certo limite d'età e potrebbero vedersi preclusa, sulla base di questo disegno di legge, la possibilità di partecipare ai concorsi.

BIAGGI FRANCANTONIO. Prescindendo dai limiti d'età, lo Stato rischia di assumere un dipendente di 80 anni! Stiamo ponendo delle eccezioni alla norma fondamentale nell'assunzione e nell'inquadramento del personale dello Stato.

CERVONE. Sui fini generali del provvedimento ampiamente illustrati dal Relatore, credo che tutti siamo d'accordo. A me sembra però che l'emendamento del collega Mussa Ivaldi non sia né corrispondente ai motivi da lui stesso esposti, né preciso per quanto riguarda il riferimento all'articolo precedente.

Il disegno di legge n. 3579 non parla di coloro che sono in servizio, ma determina le norme che disciplinano i rapporti e le prestazioni dei geologi e dei tecnici specializzati estranei all'Amministrazione con l'Amministrazione stessa. E quindi, conseguentemente, di chi già c'è e di chi ci potrà essere nell'Amministrazione. Perché, quando diciamo che le prestazioni dei geologi sono regolate da apposito disciplinare da emanare, noi qui giuridicamente non parliamo dei geologi che già ci sono, ma diamo all'Amministrazione la possibilità di stabilire rapporti contrattuali con determinate persone anche in futuro, anche con coloro cioè che potranno esserci. Invece, con l'articolo 2, si intenderebbe stabilire una norma ben più limitata e che è accettabile nel suo principio.

Solo quelli che già sono in rapporto con l'Amministrazione possono usufruire del diritto preferenziale a partecipare ai concorsi previsti dall'articolo 2.

Per questo ritengo necessaria una certa precisazione nella formulazione della legge.

MERENDA. Vorrei richiamare l'attenzione del Governo sul fatto che anche nell'attuale formulazione del disegno di legge, non si prevede l'aumento del limite di età esclusivamente a favore del personale attualmente utilizzato, ma anche per coloro che eventualmente saranno utilizzati a norma della legge 3 gennaio 1960, n. 15. Infatti l'esplicito riferimento all'articolo 1 ne rende possibile l'estensione anche alle persone che potranno essere eventualmente utilizzate, perché l'articolo 1 dispone infatti che le prestazioni dei geologi e tecnici specializzati, estranei all'Amministrazione dello Stato, utilizzati dal Ministero dell'industria e del commercio in applicazione dell'articolo 2 della legge 3 gennaio 1960, n. 15, sono regolate da apposito disciplinare da emanare dall'Amministrazione interessata, di intesa con il Ministero del tesoro, non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il disciplinare avrà effetto dal 1° marzo 1966. Il che significa che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il Ministero dovrà regolare i rapporti con questo personale già utilizzato o da utilizzare. È evidente che fino alla data di scadenza della legge n. 15 il Ministero potrà arruolare nuovo personale. Quindi già oggi ci troviamo di fronte alla possibilità di elevare i limiti di età anche per coloro che potranno eventualmente essere assunti. Se accettiamo l'emendamento così come è stato formulato dovremmo dunque eliminare il requisito del limite massimo di età anche per coloro che verranno utilizzati in seguito. Su questo fatto richiamo l'attenzione della Commissione.

La norma transitoria, in tanto ha valore, in quanto si tratta di sanare una situazione già esistente. Non possiamo pretendere di sanare situazioni non ancora realizzatesi. È pertanto necessario, a mio avviso, modificare l'emendamento. Sono d'accordo sulla necessità di mantenere il testo governativo, di elevare cioè il limite di età di 5 anni anche per coloro che in futuro potranno esere utilizzati; ritengo però che l'eliminazione del requisito del limite di età debba essere limitato esclusivamente a coloro i quali sono già in servizio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ascolteremo adesso la replica del rappresentante del Governo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* Non credo di dover aggiungere nulla a quanto ha già detto autorevolmente il Relatore anche perché mi sembra di aver colto un senso di sostanziale favore in tutti i deputati che sono intervenuti nel corso della discussione, almeno per quanto riguarda il disegno di legge nel suo complesso. La discussione si è infatti incentrata unicamente sull'emendamento presentato all'articolo 2.

Devo far presente che le cifre che sono in possesso dei presentatori dell'emendamento non sono esatte. Si tratta infatti solo di poche unità di personale che resterebbero fuori e per le quali non so se si farebbe bene ad ammetterle al concorso dal momento che si tratta di persone che nella quasi totalità hanno superato i 50 anni e che quindi non avrebbero nemmeno la possibilità di maturare il diritto di quiescenza. Si tratta, ripeto, di 12 persone su 87 che non rientrerebbero in questa situazione.

BASTIANELLI. Faccio notare al Sottosegretario che i miei dati risultano identici a quelli in possesso del collega Mussa Ivaldi.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio.* I dati in mio possesso, che devo presumere siano quelli ufficiali e come tali più rispondenti alla realtà, sono i seguenti: 3 geologi superiori a 37 anni (in realtà 50 anni), 7 tecnici specializzati e 2 geologi degli istituti universitari resterebbero fuori.

Le osservazioni fatte dagli onorevoli Cervone e Merenda sono giuste, esse però vanno ovviamente riferite al personale che già presta servizio, perché altrimenti apriremmo una falla assai larga (sarebbe stato allora inutile aver fatto lo statuto del pubblico impiego). Inoltre la modifica che si dovrebbe apportare andrebbe limitata anche nel tempo, nel senso di ancorare la possibilità di partecipare ai concorsi alla stessa data prevista per il completamento della Carta geologica, cioè al 30 giugno 1970.

Desidero inoltre dichiarare di non essere contrario in principio all'emendamento Musso Ivaldi-Righetti ma ritengo necessario un rinvio della discussione proprio per poter approfondire il problema ed acquisire ulteriori dati di giudizio in relazione al numero di personale interessato al provvedimento. Si tratta di valutare meglio la situazione, anche perché questa è una di quelle leggi di « abiti su misura » e si tratta di vedere a chi andranno, caso per caso, questi benefici.

Sulla base delle considerazioni udite, e in specie dell'intervento dell'onorevole Merenda, mi riprometto di presentare, nella prossima riunione della Commissione, una nuova formulazione dell'emendamento presentato all'articolo 2.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di rinvio del Governo opera di diritto, può rimanere stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge oggi esaminato.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Applicazione della legge 3 gennaio 1960, n. 15, per il completamento e l'aggiornamento della Carta geologica d'Italia e integrazioni alla legge stessa ». (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (3578):

Presenti e votanti 28
Maggioranza 15
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 8

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadeo Aldo, Amasio, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Brighenti, Brodolini, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Leo, Di Vagno, Dosi, Gelmini, Girardin, Helfer, Lettieri, Longoni, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Righetti, Romualdi, Rossi Paolo Mario, Scarlato, Titomanlio Vittoria.

Sono in congedo:

Baldi Carlo, Bova, Giolitti.

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO